

In carta libera ai sensi del Dlgs 460/1997  
N. 21077 di Repertorio N. 9146 di Raccolta  
COSTITUZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di ottobre

18 ottobre 2012

In Milano, nel mio studio in Corso Magenta 2.

Avanti a me dottoressa Alessandra ZIZANOVICH, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono personalmente comparsi i signori:

**LENTO Lorenzo**, nato a Mongrassano il giorno 1 gennaio 1959, residente in Milano Via Borsieri n. 24, cittadino italiano, C.F. LNT LNZ 59A01 F370A

**MEZZELA Daniela**, nata a Milano il 12 gennaio 1983, residente in Monza Via Calatafimi n. 4, cittadina italiana, C.F. MZZ DNL 83A52 F205A

**LAGO SALMONA Marcelo**, nato a Istanbul (Turchia) il 26 dicembre 1946, residente in Milano Corso San Gottardo n. 3, cittadino spagnolo, C.F.LGSMCL46T26Z243H

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, che in esecuzione dei precedenti intervenuti accordi stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita una cooperativa sociale ai sensi della L. 381/1991 sotto la denominazione

**"UNIVERSO-COOPERATIVA SOCIALE"**

2) La società ha sede in Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo e dello Statuto, i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in Via Borsieri n. 24.

3) La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunità' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività' d'impresa indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi principi sono: la mutualità', la solidarietà', la democraticità', l'impegno costante dei soci, l'equilibrio delle responsabilità' rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità' di solidarietà' sociale, attuando in

questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi forma.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà promuovere attività di beneficenza quali donazioni in natura e raccolta fondi al fine di elargire oboli e aiuti economici a persone in particolari condizioni di disagio economico.

La cooperativa si propone inoltre la tutela dei diritti umani ed attività rivolte ai paesi in via di sviluppo (anche attraverso la collaborazione con partner nazionali ed internazionali) nell'ambito della normativa europea e dei fondi a tali azioni erogate a paesi in via di sviluppo, attività di informazione e formazione volte a ridurre la distanza tra occidente e paesi terzi.

4) La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

--- realizzare attività di produzione, di lavoro e di servizio in proprio o per conto terzi in strutture ed ambienti adeguati all'inserimento lavorativo ed alle attitudini e capacità dei soci lavoratori svantaggiati nel campo della realizzazione e assistenza informatica;

--- progettare, realizzare, implementare, gestire siti Web e portali web;

--- progettare, realizzare, implementare, gestire reti dati e voce, sia in ambito locale che geografico;

--- progettare, realizzare, implementare, gestire sistemi di videosorveglianza

--- assemblare, commercializzare e dare assistenza su apparati sia elettronici che informatici;

--- ritirare materiale usato e smaltire apparecchiature elettroniche anche per conto terzi;

--- fornitura installazione e gestione di server sia in ambito locale che geografico per offrire alle aziende ed enti tutti i servizi informatici telematici e di telefonica

--- progettare e fornire materiali e manodopera specializzata per cablaggi strutturati dati e voce sia in wired che wireless;

--- offrire a privati enti e aziende, personale specializzato per la gestione e manutenzione di personal computer, server, firewall, videosorveglianza, rete dati e telefonia e relativi centrali telefoniche;

--- fornire e commercializzare linee dati / voce, e numerazioni telefoniche nazionali e non

--- fornire servizi di Cyberèlite call center (numeri verdi);

--- fornire servizi di consulenza per outsourcing aziendale;

--- ideare, progettare, realizzare grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet e reti telematiche e telefoniche;

--- creare attività di ricerca, d'istruzione, di educazione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento nel campo informatico, reti dati e telefonia;

--- promuovere attività di formazione volti alla qualificazione umana, culturale professionale nonché attività di ricerca e di consulenza

--- consentire il recupero sociale, educativo e comunitario di persone con difficoltà di inserimento nella vita economica attiva attraverso l'esperienza del lavoro associato ed autogestito realizzando attività di produzione, di lavoro e di servizio in proprio o per conto terzi in strutture ed ambienti adeguati all'inserimento lavorativo ed alle attitudini e capacità dei soci lavoratori svantaggiati;

--- espletare l'attività di consulenza e formazione rivolte ad iniziative concernenti la questione ambientale e relative l'ambito linguistico e culturale, promuovendo attività educative e formative rivolte ad operatori professionali, volontari e alle comunità;

--- promuovere informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nella lotta contro l'emarginazione e nella difesa dei diritti dei più deboli della società;

--- avviare qualsiasi altra attività economica integrativa finalizzata alla creazione di nuove occasioni di lavoro conformi agli scopi della presente cooperativa, compresi servizi di promozione, di assistenza, di commercializzazione e di supporto all'attività di inserimento lavorativo;

--- consentire la creazione di laboratori di sartoria e maglieria per produrre realizzare e commercializzare materiali e abbigliamento su misura e non;

--- offrire servizi alla realtà abitativa quali puliture, rinfrescate, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, muratura, tappezzerie, assistenza alla piccola impiantistica (elettrica, termoidraulica) domestica ed abitativa per privati, condomini, comunità;

--- fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

--- facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: invaco, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.

--- servizi di portierato, ecc.;

--- servizi di vigilanza e sicurezza per privati, aziende e comunità

--- creare servizi e strutture destinati alla salvaguardia, alla manutenzione ed al ripristino dell'ambiente, compresi la manutenzione e gestione di aree verdi di edifici pubblici e privati.

5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2052

6) Il capitale sociale è costituito da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

I Componenti dichiarano di partecipare al capitale sociale sottoscrivendo ciascuno una quota da nominali Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e dandosi reciprocamente atto che essi hanno già provveduto a versare nelle casse sociali i relativi importi.

Complessivamente il capitale sociale sottoscritto inizialmente è di Euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).

7) I soci fondatori deliberano che inizialmente la società sia amministrata da un Amministrazione Unico che resterà in carica per tre esercizi in persona del Componente signor LENTO Lorenzo, come innanzi generalizzato, al quale vengono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione, il quale dichiara sin d'ora di accettare la carica e che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza.

8) Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2013.

9) I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per il recesso o per la esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni ed in generale il funzionamento della società sono regolati dallo Statuto Sociale che da me Notaio letto ai Componenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con me Notaio, si

allega a questo atto sotto "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Unico come sopra nominato provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società e per la iscrizione della stessa nei relativi registri delle cooperative e viene autorizzato ad apportare a questo atto ed allegato statuto le modificazioni eventualmente richieste.

10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, che ammontano approssimativamente a Euro 608,00 (seicentootto virgola zero zero) sono a carico della qui costituita cooperativa.

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 381/1991, al Dlgs 460/1997, agli artt. 19 e 27 bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, dell'art. IIbis della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 (imposta di registro in misura fissa, esenzione assoluta dall'imposta di bollo, applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nella misura del 50%)

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me fattane ai Comparenti che lo approvano, confermano e firmano con me Notaio. Sono le ore sedici.

Consta il presente atto di due fogli scritti per quattro facciate e per parte di questa quinta da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio fin qui della quinta facciata.

F.to - Lorenzo LENTO  
" - Daniela MEZZELA  
" - Marcelo LAGO SALMONA  
" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

## **Allegato "A" del n. 21077/9146 di Repertorio**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

**Art. 1** (Denominazione e sede)

E' costituita la Cooperativa denominata "**Universo- cooperativa sociale**" (*secondo la legge 381/91, nella denominazione è obbligatorio riportare la voce "cooperativa sociale"*).

La società ha sede in Milano.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle cooperative a responsabilità limitata.

**Art. 2** (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3** (Scopo mutualistico)

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività d'impresa indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno costante dei soci, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi forma.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà promuovere attività di beneficenza quali donazioni in natura e raccolta fondi al fine di elargire oboli e aiuti economici a persone in particolari condizioni di disagio economico.

La cooperativa si propone inoltre la tutela dei diritti umani ed attività rivolte ai paesi in via di sviluppo (anche attraverso la collaborazione con partner nazionali ed internazionali) nell'ambito della normativa europea e dei fondi a ta-

li azioni erogate a paesi in via di sviluppo, attività di informazione e formazione volte a ridurre la distanza tra occidente e paesi terzi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

--- realizzare attività di produzione, di lavoro e di servizio in proprio o per conto terzi in strutture ed ambienti adeguati all'inserimento lavorativo ed alle attitudini e capacità dei soci lavoratori svantaggiati nel campo della realizzazione e assistenza informatica;

--- progettare, realizzare, implementare, gestire siti Web e portali web;

--- progettare, realizzare, implementare, gestire reti dati e voce, sia in ambito locale che geografico;

--- progettare, realizzare, implementare, gestire sistemi di videosorveglianza

--- assemblare, commercializzare e dare assistenza su apparati sia elettronici che informatici;

--- ritirare materiale usato e smaltire apparecchiature elettroniche anche per conto terzi;

--- fornitura installazione e gestione di server sia in ambito locale che geografico per offrire alle aziende ed enti tutti i servizi informatici telematici e di telefonica

--- progettare e fornire materiali e manodopera specializzata per cablaggi strutturati dati e voce sia in wired che wireless;

--- offrire a privati enti e aziende, personale specializzato per la gestione e manutenzione di personal computer, server, firewall, videosorveglianza, rete dati e telefonia e relativi centrali telefoniche;

--- fornire e commercializzare linee dati / voce, e numerazioni telefoniche nazionali e non

--- fornire servizi di Cyberèlite call center (numeri verdi);

--- fornire servizi di consulenza per outsourcing aziendale;

--- ideare, progettare, realizzare grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet e reti telematiche e telefoniche;

--- creare attività di ricerca, d'istruzione, di educazione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento nel campo informatico, reti dati e telefonia;

--- promuovere attività di formazione volti alla qualificazione umana, culturale professionale nonché attività di ricerca e di consulenza

--- consentire il recupero sociale, educativo e comunitario di persone con difficoltà di inserimento nella vita economica attiva attraverso l'esperienza del

lavoro associato ed autogestito realizzando attività di produzione, di lavoro e di servizio in proprio o per conto terzi in strutture ed ambienti adeguati all'inserimento lavorativo ed alle attitudini e capacità dei soci lavoratori svantaggiati;

--- espletare l'attività di consulenza e formazione rivolte ad iniziative concernenti la questione ambientale e relative l'ambito linguistico e culturale, promuovendo attività educative e formative rivolte ad operatori professionali, volontari e alle comunità;

--- promuovere informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nella lotta contro l'emarginazione e nella difesa dei diritti dei più deboli della società;

--- avviare qualsiasi altra attività economica integrativa finalizzata alla creazione di nuove occasioni di lavoro conformi agli scopi della presente cooperativa, compresi servizi di promozione, di assistenza, di commercializzazione e di supporto all'attività di inserimento lavorativo;

--- consentire la creazione di laboratori di sartoria e maglieria per produrre realizzare e commercializzare materiali e abbigliamento su misura e non;

--- offrire servizi alla realtà abitativa quali puliture, rinfrescate, tinteggiature, verniciature, pavimentazioni, muratura, tappezzerie, assistenza alla piccola impiantistica (elettrica, termoidraulica) domestica ed abitativa per privati, condomini, comunità;

--- fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

--- facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: invaco, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.

--- servizi di portierato, ecc.;

--- servizi di vigilanza e sicurezza per privati, aziende e comunità

--- creare servizi e strutture destinati alla salvaguardia, alla manutenzione ed al ripristino dell'ambiente, compresi la manutenzione e gestione di aree verdi di edifici pubblici e privati.

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; in via strumentale può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 Cod. Civ. ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi e al pubblico ai sensi della Legge N.1/1991, del D.L. 3/5/1991 N. 143 convertito con Legge 197/1991 e della legge 385/1993. È comunque preclusa l'attività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti. Nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 11 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e della delibera-



zione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 la Società può chiedere ai propri soci finanziamenti.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 5** (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2519.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.
- 3) soci sovventori come previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche e private che abbiano una particolare attenzione alle scelte etiche.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo di amministrazione della cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio

appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potra' essere escluso dall' Organo di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo di Amministrazione domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di quote che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di cooperative, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L' Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonche' al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall' Organo di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso Cooperative o altri enti facenti parte di consorzi ai quali la Cooperativa aderisca.

**Art. 8** (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al collegio arbitrale.

**Art. 9** (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non puo' essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo di amministrazione potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

**Art. 10** (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., puo' aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico e in special modo qualora si renda moroso verso al cooperativa;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione dell'Organo di amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalita' e le procedure di cui al precedente art.6.

In caso di pluralita' di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c.

#### **Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

#### **Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa puo' in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 14 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della societa' e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di

quote sociali il cui valore nominale minimo e massimo corrispondera' a quello fissato dalla legge e da azioni nominative liberamente trasferibili attribuite ai soci sovventori;

b) dalla riserva indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 12 con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed ad eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri;

e) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

## **TITOLO V**

### **RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 15** (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché' sugli argomenti che uno o più' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 16** (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), e), f), g), del precedente art. 15 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

#### **Art. 17** (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 18** (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese .

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identita' dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Nei casi previsti dalla Legge e' ammesso il voto per corrispondenza.

**Art. 19** (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 voti.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di cinque soci.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 20** (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

**Art. 21** (Amministrazione)

La cooperativa e' alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sara' composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 12, e il loro numero sara' determinato di volta in volta prima dell'Assemblea di nomina.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono esonerati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

in ogni caso i soci sovventori non possono essere piu' di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 22** (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Nomina inoltre un segretario che puo' essere anche non socio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione e' conservata dalla cooperativa.

La relativa documentazione e' conservata dalla cooperativa per almeno cinque anni.

**Art. 23** (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta.

**Art. 24** (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 25** (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione della

cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

**Art. 26** (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 27** (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Il presidente ha facolta' di nominare procuratori purché non generali.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Art. 28** (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale e' nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed e' quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## **TITOLO VI BILANCIO**

**Art. 29** (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;



c) a riserva indivisibile

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 30** (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri (detti liquidatori possibilmente saranno nominati nelle persone degli amministratori o di alcuno di essi).

**Art. 31** (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 32** (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'Organo di amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 33** (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualita' prevalente.

F.to - Lorenzo LENTO

" - Daniela MEZZELA

" - Marcelo LAGO SALMONA

" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso del Registro delle Imprese.  
Milano, 24 ottobre 2012